



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

DELIBERAZIONE N. 12/2025 - Registro Deliberazioni

**VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

SEDUTA N. 6 DEL 29/12/2025

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

L'anno 2025 addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10:15, nella Sala del Consiglio Provinciale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede il sig. Presidente della Provincia, Dott. PIREDDU PAOLO

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 del d. lgs. N° 267/2000, il Vice Segretario Generale Dott. MELONI MARIANO il quale provvede a fare l'appello ed alla redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano i Signori:

PIREDDU PAOLO	Presente
PINNA CLAUDIO	Presente
BLANDINO MASSIMO	Presente
CELLETTI LAURA	Presente
GALLUS DOMENICO	Presente
GRUSSU ANDREA	Presente
IATALESE ANTONIO	Presente
MASALA GIOVANNI ANGELO	Presente
PIRAS FEDERICA	Presente
PONTI RENZO	Presente
URAS GIULIANO	Presente



Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente, Dott. PIREDDU PAOLO dichiara aperta la seduta e chiama in trattazione l'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

Il Presidente illustra il secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipate, come previsto dall'articolo 20 del d.lgs 175 del 2013. La discussione si fonda sulla relazione tecnica allegata alla delibera, che fornisce una valutazione delle Partecipate della Provincia, con un'analisi cognitiva e propositiva per il processo di razionalizzazione.

Dalla relazione emerge che le società partecipate direttamente e indirettamente dalla provincia, comprese nel perimetro del TUSPP, sono le seguenti: la SPO (Società Provinciale e Servizi Provinciali di Oristano), società in house ancora attiva, e la Società G.A.L. Giudicato d'Arborea S.C.A.R.L., ormai inattiva dopo la scadenza del 31 dicembre 2020, per la quale è stata avviata la procedura di cancellazione, sebbene non sia ancora stata formalizzata dalla Camera di Commercio nonostante vi siano state richieste anche dai commissari.

La proposta avanzata è quella di confermare il mantenimento della SPO in quanto società in house, considerando che essa fornisce servizi di interesse generale a livello provinciale e beni strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali della Provincia. Non sussistono, quindi, i presupposti per adottare un piano di riassetto, razionalizzazione, fusione o soppressione della società.

Per quanto riguarda la SPO, si rileva che i servizi offerti sono di buona qualità, nonostante l'età anagrafica dei dipendenti sia piuttosto alta. Sarà necessario, nel tempo, un ricambio del personale, con un possibile orientamento a sostituire gli operai generici, attualmente in numero maggiore rispetto ai lavoratori qualificati. Ciò permetterebbe di migliorare l'efficacia dei servizi forniti, anche se al momento la manodopera qualificata è inferiore rispetto a quanto necessario per alcune attività.

Inoltre, si è richiesto all'Amministratore di produrre una valutazione in merito all'eventuale ampliamento dei servizi offerti dalla SPO, in particolare nel settore della manutenzione stradale. Al momento, la SPO si occupa della vigilanza della viabilità ma non offre un servizio attivo di manutenzione. La proposta è di sollecitare una valutazione in modo da esplorare la possibilità di includere la manutenzione stradale tra le attività della società. Inoltre, la SPO è coinvolta anche in servizi ambientali, come la tabellazione delle zone di caccia.

Il Presidente, in conclusione, invita i consiglieri a intervenire e, se lo desiderano, a chiedere eventuali chiarimenti al Dirigente del Servizio Dott. ssa Iacuzzi, che è presente in aula e disponibile ad approfondire le questioni illustrate nella relazione.

Interviene il consigliere - Vice Presidente Claudio Pinna:

Il consigliere esprime apprezzamento per l'Ufficio Partecipate e, in particolare, per la funzionaria che ha redatto la relazione, la quale consente di comprendere a fondo la gestione e le dinamiche delle società partecipate, permettendo così di entrare nel cuore del sistema. Condivide le osservazioni del Presidente, soprattutto riguardo alla buona gestione dei carichi affidati alla SPO, che ha prodotto risultati positivi in termini di qualità, tempistiche e risposte alle esigenze del territorio, con particolare attenzione al settore scolastico. Sottolinea inoltre la possibilità di potenziare ulteriormente la manutenzione degli impianti scolastici, con l'idea di arricchire la società con figure specializzate in ambiti specifici. Si evidenzia anche che il rapporto tra le attività svolte dalla SPO e quelle affidate a fornitori esterni è costantemente monitorato.

In conclusione, il consigliere ribadisce che ci sono tutte le premesse per continuare a mantenere la società, come è stato fatto finora.



Viene ricordato un periodo storico in cui le province hanno affrontato difficoltà finanziarie e organizzative, ma ora emergono nuove prospettive di efficacia grazie alla collaborazione con la SPO. Inoltre, si fa riferimento alla possibilità di un contributo da parte della Regione Sardegna per il 2026, sebbene l'importo non sia ancora definito, ma si guarda con ottimismo alla concreta possibilità di accedere a questa risorsa.

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI:

- la L. 7 aprile 2014, n°56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- i verbali dell'Ufficio elettorale del 30/09/2025 di cui ai risultati ufficiali e proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 29/09/2025;
- la delibera di Consiglio Provinciale n° 1 del 16/10/2025 di convalida della suddetta proclamazione del Presidente e dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la delibera di Consiglio Provinciale n°2 del 16/10/2025, con la quale il Presidente ha prestato giuramento davanti al Consiglio provinciale in osservanza al disposto dell'art. 50, comma 11, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267;

DATO ATTO che con l'insediamento del Presidente e del Consiglio Provinciale è iniziato il mandato amministrativo per il biennio 2025/2027.

PREMESSO che:

- con decreto n. 12 del 20 aprile 2015 il Presidente della Provincia ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, in attuazione dell'Art. 1 comma 612 della L. 190/2014, successivamente condiviso dal Consiglio Provinciale con delibera n. 8 del 18 maggio 2015;
- con deliberazione n. 47 del 30 marzo 2016, l'Amministratore straordinario ha adottato la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute approvato col sopraccitato decreto presidenziale n. 12/2015 e ulteriormente definito il percorso di razionalizzazione in corso, in ragione delle novità intercorse, confermando il mantenimento della Società SPO srl;
- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (in seguito TUSPP), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016 ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016;
- in data 26 maggio 2017 l'Amministratore straordinario ha adottato la deliberazione n. 52 "*Revisione straordinaria partecipate ai sensi del d.lgs. 175/2016. Approvazione definitiva delib. 42/2016*";
- successivamente la Provincia ha adottato le deliberazioni annuali di "*Razionalizzazione periodica delle partecipate ai sensi dell'Art. 20 del d.lgs. 175/2016*", da ultimo con delibera n. 156/2024 del 30.12.2023.

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016 e ss.ii.mm, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP) e in particolare l'art. 20:

- comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono



partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

- comma 2, che dispone l'adozione di piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- comma 3, che dispone l'adozione dei sopracitati provvedimenti entro il 31 dicembre di ogni anno e la trasmissione degli stessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che il TUSPP dispone quanto segue:

- (Art. 3 comma 1) che *“Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*;
- (Art. 4 comma 1) che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*;
- (Art. 4 comma 2) *“è ammesso mantenere partecipazioni per le attività elencate:*
 - a) produzione di un servizio di interesse generale [...];*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza [...];*
- (Art. 20 comma 2) che nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, le amministrazioni pubbliche predispongono un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o



Provincia di **ORISTANO**

Provìntzia de Aristanis

soppressione delle società che non rientrano tra quelle consentite di cui all'art. 4 o che si trovino nelle particolari situazioni elencate.

- (Art. 4 comma 4): *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”*
- (Art. 16 comma 1). *“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo” [...]*
- (Art. 16 comma 3). *“Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

TENUTO CONTO che:

- il TUSPP definisce un perimetro oggettivo di applicazione riferito alle Società quali *“organismi di cui al titolo V e VI, capo I del libro V del Codice civile anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile”*
- la Provincia di Oristano, come richiamato in premessa, ha avviato un programma di razionalizzazione delle proprie partecipate fin dall'adozione di apposito Piano nel 2015 che comprendeva l'intero gruppo di partecipazioni, tra cui i Consorzi, successivamente integrato e confermato, relativamente al solo perimetro oggettivo delle società, nel contesto della Revisione Straordinaria.
- Attualmente la Provincia:
 - mantiene una partecipazione totalitaria nella Società SPO SRL, di cui ha confermato, negli atti di ricognizione precedenti, il mantenimento in quanto società in house che produce un servizio di interesse strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e di interesse generale nell'ambito del livello di competenza provinciale;
 - risulta ancora una partecipazione minoritaria nella Società G.A.L Giudicato d'Arborea Scarl, rilevata recentemente attraverso il portale Partecipate del Ministero del Tesoro, inattiva, nonché scaduta il 31 dicembre del 2020 per raggiungimento del suo termine statutario,
- Al fine di mantenere l'unitarietà nella governance delle partecipazioni, a prescindere dalla forma giuridica, la Relazione Tecnica include anche i Consorzi ad oggi partecipati, anche ai fini dell'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica per il procedimento di elaborazione del Bilancio Consolidato ai sensi dell'Allegato 4/4 Al D.Lgs. 118/2011:
 - Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (20,94%), consorzio obbligatorio
 - Consorzio UNO (12,5%)
 - Consorzio Turistico Horse country - in liquidazione (9,09%)

CONSIDERATO che le disposizioni del già menzionato Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO che:

- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;

VISTA l'allegata "Relazione tecnica", necessaria all'atto di ricognizione de quo prevista dall'art. 20 D.Lgs 175 del 2016, elaborata dall'Ufficio Partecipate in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni contenute del TUSPP, (Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

PRESO ATTO che, come emerge dalla allegata "Relazione tecnica",

- la sola Società in attività partecipata dalla Provincia di Oristano, rientrando nel perimetro del TUSPP, risulta essere la Società Servizi Provincia Oristano S.r.l (SPO SRL), in quanto la Società G.A.L. "Eleonora d'Arborea" è inattiva ed è stata oggetto di richiesta, alla competente Camera di Commercio, di avvio del procedimento di cancellazione in applicazione dell'Art. 40 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020.
- non sussistono i presupposti amministrativi che impongono la dismissione della Società SPO srl, ai sensi della succitata normativa.

PRESO ATTO dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi dell'Art. 20 del Testo Unico 175/2016 presentata dal Dirigente dell'Ufficio Partecipate e allegata alla presente come Allegato A "Relazione Tecnica" e degli elementi portati in evidenza per le conseguenti valutazioni e decisioni.

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 che così recita *"Il combinato disposto degli articoli 4, comma 1, 2, comma 1, lett. a) e 2, comma 1, lett. h) conduce a concludere che la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo - dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai "bisogni della collettività di riferimento" che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene. E sempre che la soddisfazione dei detti bisogni non sia già rimessa alla competenza di un'altra amministrazione pubblica"*.

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1749/2019 che così recita *"La società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di longa manus; non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. [...] nella sostanza, non si tratta di un effettivo "ricorso al mercato" (outsourcing), ma di una forma di "autoproduzione" o, comunque, di erogazione di servizi pubblici "direttamente" ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti "propri"*.

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSPP) per quanto attiene alle Società in house:

- definite come *"le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 (che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci);*



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

- e all'Art. 16 che *“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*

CONSIDERATO che:

- l'affidamento in house viene equiparata ad una forma di autoproduzione attraverso un proprio organo (la società) che si presenta nella sostanza come un'articolazione interna della PA, seppure nella distinta soggettività giuridica della società affidataria.
- La società SPO SRL esercita l'attività prevista dalla lettera d) dell'articolo 4 del T.U.S.P., ossia la *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*;
- la Società SPO SRL non riveste la qualifica di società che svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica, in quanto i servizi sono erogati alla pubblica amministrazione e non direttamente ai cittadini/utenti, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 201, del 23 dicembre 2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

DATO ATTO che la Provincia esercita il controllo analogo nella Società SPO e impartisce annualmente gli indirizzi alla Società.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 89/2023 è stato approvato il Piano di sviluppo della società SPO, con relativo Piano assunzionale, seppure limitato al reintegro delle figure cessate e agli investimenti necessari a garantire l'erogazione dei servizi tradizionalmente affidati.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata dalla Provincia di Oristano;

VALUTATE, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

VALUTATA, in coerenza con il principio della libertà e autodeterminazione per i soggetti pubblici di organizzare come meglio stimano le prestazioni di servizi di propria competenza, in relazione ai servizi di interesse generali e strumentali erogabili in regime di autoproduzione o di esternalizzazione, l'opportunità di proseguire nella produzione dei servizi mediante affidamento in house, quale modalità gestionale funzionalmente assimilabile al regime di delegazione intraorganica.

PRESO ATTO degli esiti del Comitato di controllo delle Società Partecipate, riunitosi in data 11 dicembre 2025 con riferimento al procedimento annuale di razionalizzazione periodica della società partecipate, da cui è emersa l'opportunità di mantenere la Società SPO operando per il superamento delle criticità rilevate anche ai fini dello sviluppo della Società per l'attivazione degli ulteriori servizi richiesti dall'Ente.

RITENUTO, per tutto quanto sopra,



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

- di mantenere la Società SPO, l'unica delle Società di cui al perimetro delineato dal Testo Unico, rimasta in attività e, pertanto, conseguentemente, di non dover provvedere all'elaborazione di un piano di riassetto, avendo peraltro già approvato il Piano di sviluppo e assunzionale di cui in narrativa.

ACQUISITO con nota Prot. n. 26531 del 16/12/2025 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 154 del 16/12/2025.

ACQUISITI altresì sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE ATTO, facendolo proprio, l'Allegato A "Relazione tecnica" del Dirigente dell'Ufficio Partecipate, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto delle valutazioni in merito al processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Provincia, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che, come emerge dall'allegata "Relazione tecnica", alla data del 31 dicembre 2024 le Società partecipate direttamente e indirettamente dalla Provincia di Oristano, rientranti nel perimetro del TUSPP, risultavano essere le seguenti:

- Servizi Provincia Oristano S.r.l. – Società in house attiva.
- G.A.L. Eleonora d'Arborea Soc. cons. a r.l. – inattiva e scaduta il 31 dicembre 2020 per cui si è richiesta la procedura di cancellazione.

DI CONFERMARE il mantenimento della società SPO SRL in quanto società in house che ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale nell'ambito del livello di competenza provinciale nonché l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia (art. 4, comma 1) e strumentali all'ente (art. 4, comma 2, lettera d) e in quanto dall'analisi effettuata ai sensi dell'Art. 20 non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 che impongono l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione.

DI PROVVEDERE, successivamente, con separato atto, alla definizione degli obiettivi da assegnare alla Società SPO, unica società attiva rientrante nel perimetro del TUSPP.

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni conseguenti.

DI TRASMETTERE il presente atto alla Società SPO SRL, alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSPP, Ai Revisori dei Conti e ai Dirigenti dell'Ente per quanto di competenza;



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'Art. 20 comma 3 del Testo Unico sulle 175/2016, attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con successiva ed apposita votazione palese e a voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 1. D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
PIREDDU PAOLO

Il Vice Segretario Generale
MELONI MARIANO



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SERVIZIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2991/2025 del **SERVIZIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO** ad oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Oristano li, 11/12/2025

Il Dirigente
(IACUZZI ANNA PAOLA MARIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE
SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **2991/2025** del **SERVIZIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO** ad oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Oristano li, 12/12/2025

Il Dirigente
(MELONI MARIANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)